



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: I.U.C. – determinazione delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Comunale Propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) per l'anno 2015

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di giugno ore 19,00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
MASSAROTTI Diego	x	
ALBERTI Alfredo	x	
GARAMPAZZI Paolo		x
FRASSON Angelo	x	
BORASO Alberto		x
GUANDALINI Andrea	x	
BRAGA Daniele	x	
MURARO Marilisa		x
ROVARIO Silvia	x	
MIRABELLI Cristina	x	
	8	3

Assiste il Segretario Comunale Dr. Michele Regis Milano

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

Oggetto: I.U.C. – determinazione delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Comunale Propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) per l'anno 2015

PARERE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 29.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 29.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1 comma 679 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013:

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ...*omissis*..... le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Richiamato il seguente articolo del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21 luglio 2014:

- per la TASI - art. 52, comma 2:

"2. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 54 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Con la medesima deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, l'aliquota può essere ridotta, fino anche

al suo azzeramento, con riferimento a determinate fattispecie imponibili, settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili”;

Considerato che l'aliquota ordinaria Imu per l'anno 2013 è stata fissata al 9,00 per mille.

Dato atto che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21 luglio 2014 di determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014.

Considerato che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo stimato pari ad € 208.500,00.

Preso atto che il gettito derivante dall'applicazione della TASI è rivolto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili individuati, ai sensi dell'art.54 del vigente regolamento IUC, come segue:

FUNZIONE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	EURO
3	1	Quota parte Polizia locale	6.700,00
8	1	Quota parte Viabilità	103.684,95
8	2	Illuminazione pubblica	98.115,05

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote:

TASI

- 1) aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate, escluse dal pagamento dell'IMU;
- 2) aliquota del 2,5 per mille le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 3) aliquota del 1,0 per mille per le abitazioni principali, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, ivi comprese le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 equiparate all'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dall'articolo 9 del Regolamento Comunale IUC;
- 3) aliquota del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 4) aliquota del 1,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 4) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

IMU

- 1) aliquota ordinaria del 9,6 per mille;
- 2) aliquota immobili categoria D: 9,6 per mille di cui 7,6 di spettanza dello stato e 2,0 di spettanza del Comune;
- 3) aliquota immobili concessi in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta fino al primo grado con esclusione delle pertinenze: 8,6 per mille;
- 4) aliquota abitazione principale (categorie A1, A8 e A9): 5,0 per mille;
- 5) aliquota aree edificabili e terreni agricoli: 9,6 per mille.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 che differisce al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs 267/2000;

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n. 0 espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2015 le seguenti aliquote e termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, ferme restando per quanto qui non contemplato le singole discipline legislative di riferimento:

per il tributo IMU :

ALIQUOTA DI BASE:

9,6 per mille

ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D:

9,6 per mille così composta:

7,6 per mille aliquota Stato

2,0 per mille aliquota Comune

ALIQUOTA alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) ad esclusione degli alloggi sociali come definiti dalla vigente normativa (DM 22 aprile 2008 pubblicato nella G.U. n.146 del 24 giugno 2008):

7,6 per mille

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, come definite dalla legge d'imposta, intesa quale alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, appartenente alla **categoria catastale A1, A/8 e A9**, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente:

5,0 per mille

ALIQUOTA AREE EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI

9,6 per mille

ALIQUOTA IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI E AFFINI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI E FIGLI):

8,6 per mille

Per le abitazioni, escluse le pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), l'aliquota del 8,6 per mille si applica a condizione che:

- l'immobile sia l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che quindi deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso;
- la presentazione di apposita autocertificazione attestante la sussistenza del predetto requisito avvenga entro il termine di pagamento del saldo annuale dell'imposta.

per il tributo TASI :

– di stabilire il pagamento in due rate semestrali: la prima con scadenza entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

- di ridurre l'aliquota di base prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) fino all'azzeramento ovvero di azzerarla per tutti gli immobili siti nel Comune di Prato Sesia ad eccezione di quelli sottoriportati, per i quali si determina:

- l'aliquota del **2,5 per mille** per:

- l'**abitazione principale** e relative pertinenze, come definita ai fini dell'imposta municipale, diversa da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- **casa coniugale** e relativa pertinenza **assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

- l'aliquota dell'**1 per mille** per le **abitazioni principali, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze** come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, ivi comprese le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 equiparate all'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dagli articoli 8 e 9 del Regolamento Comunale IUC-IMU;
- l'aliquota dell'**1 per mille** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni;
- l'aliquota dell'**1 per mille** per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2) Di dare atto che le aliquote Tasi sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui di seguito individuati, e ai relativi costi a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito di ammontare stimato pari ad € 208.500,00:

Servizi di:

1. polizia locale € 6.700,00

2. viabilità	€	103.684,95
3. illuminazione pubblica	€	98.115,05

3) Di dare atto che:

- il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;
- per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 21 del regolamento IUC;
- ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. **Tutti i possessori di immobili** soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

4) Di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

6) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015.

Successivamente

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n. 0 resi per alzata di mano dai Consiglieri comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, onde provvedere a tutti gli adempimenti tributari di competenza comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 02.07.2015 e per 15gg.. consecutivi.

dalla Sede Municipale, li 02.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li 02.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
